

**POLITECNICO
DI TORINO**



Regolamento per le Elezioni del Senato Accademico

**Approvato dal Senato Accademico del 6 giugno 2012
Emanato con DR. N° 137 dell' 11 giugno 2012
In vigore dall' 11 giugno 2012**

POLITECNICO DI TORINO



Sono riportati in corsivo nel corpo del testo i riferimenti a Statuto e Regolamento Generale di Ateneo così come richiamati negli articoli del presente regolamento.



ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le elezioni del Senato Accademico del Politecnico secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 35 dello Statuto e del titolo II, art. 3,4,5,6,7,8, del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 2

Indizione

Le votazioni per eleggere in seno al Senato Accademico le sotto indicate rappresentanze di fascia o categoria sono indette dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia, sentito il Rettore, che ne fissa la data di svolgimento non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Senato in carica. In prima applicazione i termini sono ridotti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo art. 3 comma 3.

La Commissione Elettorale Centrale, di cui al successivo Art. 3, determina la numerosità degli elettorati passivi - ai sensi dell'art. 5 comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo - con riferimento alla data dell'indizione delle elezioni.

Le Commissione Elettorale Centrale determina altresì il numero di preferenze esprimibile per le categorie dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo

Quanto sopra viene allegato alla lettera A di questo Regolamento per ciascuna tornata elettorale come da modello.

Modello ALLEGATO A

Fascia/Categoria	Numero da eleggere	Numero preferenze esprimibili
Direttori di dipartimento	9	3
Professori di prima fascia
Professori di seconda fascia
Ricercatori a tempo indeterminato
Personale tecnico ed amministrativo	2	1
Ricercatori a tempo determinato	1	1
Titolari di assegno di ricerca con titolo di dottore di ricerca	1	1
Studenti ¹	4+1 ²	

¹ Regolamento generale di Ateneo. Art. 35 comma 1

“Le elezioni studentesche si svolgono, ai sensi dell’Art.36 dello Statuto, “secondo modalità previste in apposito Regolamento elettorale deliberato dal Senato Accademico, sentiti i rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo del Politecnico. Qualora le elezioni studentesche non si possano svolgere nei tempi richiesti ad assicurare il rinnovo delle rappresentanze in concomitanza al rinnovo degli organi, sono prorogati i mandati dei rappresentanti degli studenti in carica”.

² quattro studenti di L e LM e uno studente del dottorato di ricerca



Riferimenti: Regolamento generale di Ateneo. Art. 3 comma 3

“Il Decano indice pubbliche riunioni per favorire la partecipazione del corpo elettorale al dibattito pre-elettorale e la definizione delle candidature. La prima riunione è convocata almeno due mesi in anticipo rispetto alla data della prima votazione. In prima applicazione i due mesi sono ridotti ad uno.”

Riferimenti: Regolamento generale di Ateneo. Art. 5 comma 1

“I rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in Senato Accademico sono eletti per fasce. Il numero di rappresentanti per fascia è proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e ricercatori. La numerosità per fascia viene ricalcolata a ogni rinnovo del Senato Accademico. Le posizioni vengono assegnate prima per quozienti pieni e poi secondo i resti, cominciando dal maggiore. In caso di parità dei resti, la posizione viene attribuita alla fascia avente minore numerosità, e in caso di ulteriore parità nella numerosità, alla fascia avente la maggiore anzianità media in ruolo.”

ART. 3

Commissione Elettorale Centrale

Il Decano nomina e presiede la Commissione Elettorale Centrale per lo svolgimento delle elezioni delle fasce/categorie di cui al precedente art. 2. La nomina avviene con provvedimento del Rettore.

La Commissione Elettorale Centrale è composta, oltre che dal Decano, da un professore di ruolo di prima fascia e da altri tre componenti scelti tra i professori di seconda fascia, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo.

Non può far parte di detta Commissione nessun candidato.

La Commissione Elettorale Centrale ha il compito di:

- predisporre e gestire il calendario elettorale
- determinare la numerosità degli elettorati passivi e il numero di preferenze esprimibili;
- raccogliere le candidature;
- indire assemblee per la presentazione ufficiale delle candidature e la discussione dei programmi dei candidati;
- accertare la regolarità delle operazioni di voto;
- decidere su eventuali ricorsi;
- procedere alla proclamazione dei risultati.

ART. 4

Elezioni della categoria direttori di dipartimento

Le elezioni della categoria di cui al presente articolo sono normate dall'art. 4 del Regolamento Generale di Ateneo.

La deliberazione di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo è allegata alla lettera B di questo Regolamento.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 4 commi 1-10

1. *“L'elezione dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico avviene contestualmente all'elezione delle rappresentanze di cui all'Art.11, comma 4, lettere da b) a e), dello Statuto.*
2. *Ai fini dell'elezione dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico, sulla base dell'Art. 11, comma 4, lettera b) dello Statuto, sono definite tre Aree: Ingegneria Industriale; Ingegneria Civile e Architettura; Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria Gestionale, Matematica.*
3. *Ciascun Dipartimento è associato ad una sola Area, sulla base della missione del Dipartimento e dell'appartenenza prevalente dei suoi membri ai Settori concorsuali che caratterizzano l'Area.*
4. *All'entrata in vigore del presente Regolamento i Dipartimenti attivati sono associati alle tre Aree, sentiti i Direttori dei Dipartimenti, con delibera del Senato Accademico assunta a maggioranza assoluta. Successivamente, qualora intervengano significativi cambiamenti nell'articolazione dipartimentale, il Senato Accademico, sentiti i Direttori di Dipartimento, definisce le nuove associazioni, deliberando a maggioranza assoluta.*



5. *Per l'elezione dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico, l'elettorato attivo è costituito da tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli del Politecnico; l'elettorato passivo è costituito dai neoeletti Direttori dei Dipartimenti del Politecnico, compresi quelli interateneo ai sensi dell'Art. 11, comma 6 dello Statuto.*
6. *La numerosità di ciascuna Area è determinata dal numero totale di elettori attivi afferenti ai Dipartimenti associati all'Area e appartenenti ai ruoli del Politecnico.*
7. *La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
8. *Ogni elettore esprime il proprio voto indicando al più tre preferenze, senza vincoli di Area.*
9. *Per ciascuna Area, vengono eletti in Senato Accademico i due Direttori dei Dipartimenti associati all'Area che hanno ottenuto più preferenze; a parità di preferenze, prevale il Direttore con maggiore anzianità in ruolo come professore e, in caso di stessa anzianità in ruolo, prevale il Direttore con maggiore anzianità anagrafica.*
10. *L'individuazione degli ulteriori Direttori è effettuata in base al quoziente tra il numero di preferenze ottenute e la numerosità dell'Area cui sono associati i rispettivi Dipartimenti. Vengono eletti in Senato Accademico i tre Direttori che hanno ottenuto il quoziente più alto; a parità di quozienti, prevalgono i Direttori con maggiore anzianità in ruolo come professori e, in caso di stessa anzianità in ruolo, prevalgono i Direttori con maggiore anzianità anagrafica.”*

ART. 5

Elezioni dei rappresentanti delle fasce dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato

Le elezioni dei rappresentanti di cui al presente articolo sono normate dall'art. 5 del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo per ciascuna fascia è costituito rispettivamente dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato confermati in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 5

1. *“I rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in Senato Accademico sono eletti per fasce. Il numero di rappresentanti per fascia è proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e ricercatori. La numerosità per fascia viene ricalcolata a ogni rinnovo del Senato Accademico. Le posizioni vengono assegnate prima per quozienti pieni e poi secondo i resti, cominciando dal maggiore. In caso di parità dei resti, la posizione viene attribuita alla fascia avente minore numerosità, e in caso di ulteriore parità nella numerosità, alla fascia avente la maggiore anzianità media in ruolo.*
2. *Le candidature relative a ciascuna fascia devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla fascia; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, dall'eventuale opzione di tempo pieno da esercitare in caso di elezione e da un curriculum vitae pubblicato su una specifica sezione del sito di Ateneo..*
3. *Ogni componente di ciascuna fascia può sottoscrivere una sola candidatura.*
4. *Per ogni fascia il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a due. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto, i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.*
5. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*
6. *Per ciascuna fascia l'elettorato attivo è composto da tutti gli afferenti a essa. Ogni elettore ha diritto a esprimere un numero di preferenze pari a un terzo arrotondato all'intero superiore dei rappresentanti di fascia da eleggere.*
7. *Per ciascuna fascia la prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
8. *Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di stessa anzianità in ruolo, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.”*



ART. 6

Elezioni della categoria dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo

Le elezioni dei rappresentanti di cui al presente articolo sono normate dall'art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo.

In particolare, l'elettorato attivo è costituito da tutto il personale dei servizi tecnici, amministrativi, ausiliari, bibliotecari e di elaborazione dati, di cui all'art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo, in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 6

1. *“Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo è composto da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato; l'elettorato attivo è composto da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e da quello a tempo determinato titolare di rapporti contrattuali di durata complessiva almeno triennale.*
2. *Le candidature devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su una specifica sezione del sito di Ateneo.*
3. *Ogni componente del personale tecnico-amministrativo può sottoscrivere una sola candidatura.*
4. *Il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a due. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.*
5. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*
6. *La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50 % degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
7. *Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di stessa anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.”*

ART. 7

Elezioni della categoria dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato

Le elezioni del rappresentante di cui al presente articolo sono normate dall'art. 7 del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i ricercatori a tempo determinato e da tutti i ricercatori a tempo indeterminato non confermati in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 7

1. *“L'elettorato attivo e passivo è costituito dai ricercatori a tempo determinato e dai ricercatori a tempo indeterminato non confermati”*
2. *Le candidature devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su apposito sito di Ateneo.*
3. *Ogni componente dell'elettorato attivo può sottoscrivere una sola candidatura.*
4. *Il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a uno. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.*
5. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*
6. *La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50 % degli aventi diritto. In caso di votazione non valida essa è ripetuta entro 14 giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*



7. *Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di stessa anzianità di servizio, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.*

ART. 8

Elezioni della categoria dei rappresentanti dei titolari di assegno di ricerca

Le elezioni del rappresentante di cui al presente articolo sono normate dall'art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i dei titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca il cui assegno è attivo alla data di svolgimento delle votazioni.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 8

1. *“L'elettorato è costituito da tutti i titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca.*
2. *Le candidature devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su una specifica sezione del sito di Ateneo.*
3. *Ogni componente dell'elettorato attivo può sottoscrivere una sola candidatura.*
4. *Il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a uno. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature non si raggiunga il numero minimo previsto i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.*
5. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*
6. *La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50 % degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
7. *Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di stessa anzianità di servizio, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.*”

ART. 9

Esclusione dall'elettorato

Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli articoli 13, 14 del D.P.R. 382/80. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio, anche cautelativamente, per provvedimento penale o disciplinare.

ART. 10

Candidature

Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale Centrale entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla fascia o categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su apposito sito di Ateneo. Per le fasce della docenza la candidatura dovrà essere corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina.

Ogni elettore può sottoscrivere una sola presentazione di candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.

Il candidato può ritirare la propria candidatura durante le assemblee oppure mediante comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale Centrale. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siate state presentate entro i termini e con le modalità sopra stabilite.

Il Politecnico assicura a tutti i candidati condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in appositi locali e di fare uso della posta interna ed elettronica.



Le candidature sono depositate presso il Servizio Supporti istituzionali - Elezioni - e rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo.

ART. 11

Assemblee pre-elettorali

Per dare modo agli interessati di discutere sulle funzioni ed attività del Senato Accademico e per consentire la presentazione delle necessarie candidature, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale indice una o più assemblee nelle quali i candidati espongono i propri programmi e partecipano alla loro discussione.

Riferimenti: Regolamento generale di Ateneo. Art. 3 comma 3

“Il Decano indice pubbliche riunioni per favorire la partecipazione del corpo elettorale al dibattito pre-elettorale e la definizione delle candidature. La prima riunione è convocata almeno due mesi in anticipo rispetto alla data della prima votazione. In prima applicazione i due mesi sono ridotti ad uno.”

Art. 12

Costituzione dei seggi

Le votazioni si svolgono in appositi seggi elettorali, costituiti presso uno o più locali dell'Ateneo.

Art. 13

Commissioni di seggio

Almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni, con provvedimento del Rettore, sono nominate le Commissioni di seggio. Tali Commissioni sono composte da quattro membri effettivi ed altrettanti membri supplenti, scelti tra i professori di prima e di seconda fascia, tra i ricercatori e tra il personale tecnico ed amministrativo. Assume la Presidenza di ciascuna Commissione un professore di prima fascia il quale sceglie tra i componenti il Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di momentanea assenza, ed il Segretario.

A ciascuna Commissione di seggio saranno aggregati tecnici informatici esperti delle procedure telematiche.

Non può fare parte di dette Commissioni chi si presenta come candidato.

Art. 14

Calendario delle elezioni ed apertura dei seggi

La convocazione degli elettori è effettuata almeno sette giorni prima delle votazioni dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale, il quale comunica tutte le operazioni previste dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 15, 16.

Per l'espletamento delle votazioni i seggi sono aperti per le operazioni preliminari alle ore 8.30 e per le operazioni di voto dalle ore 9.00 alle ore 18.30 dei giorni stabiliti.

Le votazioni si possono protrarre oltre l'ora di chiusura sopra indicata fino a che non abbiano esercitato il diritto di voto tutti gli elettori presenti nei seggi all'ora di chiusura.

Art. 15

Modalità di svolgimento delle votazioni

Le elezioni sono effettuate elettronicamente con la procedura del sistema del voto telematico.

Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un programma informatizzato che assicura l'accertamento dell'identità degli elettori, l'anonimato e la segretezza del voto nonché lo scrutinio automatico delle preferenze.



Art. 16

Votazione informatizzata

Le operazioni di voto si svolgono mediante:

- a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti della propria categoria di appartenenza;
- b) la presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione;
- c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;
- d) la firma dell'elettore sul certificato;
- e) l'accesso dell'elettore alla postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e la possibilità di esprimere la preferenza al videoterminale;
- f) la verifica dell'avvenuta votazione a terminale video del seggio e la conseguente annotazione sul registro dei votanti.

Art. 17

Scrutinio informatizzato

Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione hanno inizio le operazioni di scrutinio.

Ciascuna commissione di seggio:

- a) accerta la rispondenza fra il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto risultante dagli elenchi cartacei ed il numero risultante dal sistema telematico;
- b) redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio dal quale deve risultare per ciascuna categoria il numero degli elettori che hanno votato;
- c) consegna i verbali al Presidente della Commissione Elettorale Centrale.

La Commissione Elettorale Centrale, verificata la correttezza delle operazioni precedenti rendicontata nei verbali delle commissioni di seggio, avvia, avvalendosi di esperti informatici, il processo di scrutinio che determina i risultati per ciascuna rappresentanza di fascia/categoria.

Successivamente il Presidente, preso atto dei risultati, procede per ciascuna rappresentanza di categoria alla proclamazione dei candidati eletti, tramite avviso da pubblicare sul sito web dell'Ateneo.

Art. 18

Validità delle votazioni

Le votazioni di cui trattasi, nell'ambito di ciascuna rappresentanza di categoria, è valida al primo turno se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 19

Ricorsi

Eventuali ricorsi interni devono essere presentati entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati alla Commissione Elettorale Centrale, che deciderà, sentiti i Presidenti dei seggi, entro il termine di tre giorni, in via definitiva. Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili.

I risultati definitivi delle elezioni sono proclamati con decreto del Rettore.

Art. 20

Elezioni suppletive

Qualora prima del semestre finale del mandato uno o più Direttori di Dipartimento o rappresentanti



di fascia o categoria si dimettano o cessino dai ruoli del Politecnico oppure cessino di appartenere alla fascia o categoria per la quale sono stati eletti, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti, salvo che per i direttori di dipartimento, cui si fa riferimento in seguito. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato si fa riferimento, per ciascuna fascia/categoria, agli specifici commi del Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo.

Per le elezioni suppletive dei Direttori di Dipartimento eletti in Senato Accademico il riferimento è all'art. 4 commi 12,13,14 e 15

12. *“Qualora uno o più Direttori di Dipartimento eletti in Senato Accademico interrompano anticipatamente il mandato di Direttore, sono indette elezioni suppletive se l'interruzione avviene prima del semestre finale del mandato; altrimenti, le relative posizioni in Senato Accademico rimangono vacanti sino al termine del mandato.*
13. *In caso di elezioni suppletive, l'elettorato passivo è costituito dai nuovi Direttori di Dipartimento che hanno sostituito quelli che hanno interrotto il mandato e dai Direttori di Dipartimento precedentemente non eletti in Senato Accademico. L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli del Politecnico; ogni elettore esprime il proprio voto indicando un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei Direttori da rieleggere in Senato Accademico, arrotondato all'intero superiore.*
14. *-Le votazioni suppletive sono valide se la partecipazione al voto supera il 25% degli aventi diritto.*
15. *Risultano eletti i Direttori che hanno ottenuto più preferenze, indipendentemente dalle Aree cui sono associati i relativi Dipartimenti e a parità di preferenze risulta eletto il Direttore con maggiore anzianità in ruolo come professore e, in caso di stessa anzianità in ruolo, risulta eletto il Direttore con maggiore anzianità anagrafica.”*

Per le elezioni suppletive dei rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato il riferimento è all'art. 5 comma 9

“Qualora uno o più rappresentanti eletti ai sensi di quest'articolo, prima del semestre finale del mandato, si dimettano, cessino dai ruoli del Politecnico oppure cambino la fascia per la quale sono stati eletti in Senato Accademico, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le modalità sopradescritte, ad eccezione dei commi 4 e 7 del presente articolo. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, i rappresentanti per i quali sia intervenuta una variazione di fascia restano in carica, mentre le posizioni corrispondenti a dimissioni o cessazioni dai ruoli restano vacanti.”

Per le elezioni suppletive dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo il riferimento è all'art. 6 comma 8

“Qualora prima del semestre finale del mandato uno o più rappresentanti, si dimettano o cessino dai ruoli del Politecnico oppure cessino di appartenere alla categoria di cui al presente articolo, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti. Tali elezioni si svolgono con le identiche modalità sopradescritte, ad eccezione dei commi 4 e 6 del presente articolo; se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, le corrispondenti posizioni restano vacanti.”

Per le elezioni suppletive dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato il riferimento è all'art. 7 comma 8

“Qualora il rappresentante, prima del semestre finale del mandato, si dimetta, cessi dal servizio oppure entri a far parte di una fascia diversa da quella per la quale è stato eletto in Senato Accademico, sono indette elezioni suppletive le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le identiche modalità sopradescritte ad eccezione dei commi 4 e 6 del presente articolo; se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, il rappresentante per il quale sia intervenuta una variazione di fascia resta in carica, mentre la posizione corrispondente a dimissioni o cessazione dai ruoli rimane vacante.”

Per le elezioni suppletive dei rappresentanti dei titolari di assegno di ricerca il riferimento è all'art. 8 comma 8

“Qualora il rappresentante, prima del semestre finale del mandato, si dimetta, oppure si interrompa definitivamente il suo contratto di lavoro, sono indette elezioni suppletive le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le identiche modalità sopradescritte ad eccezione dei commi 4 e 6 del presente articolo; se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, la posizione corrispondente rimane vacante fino al termine del mandato.”

Art. 21

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, allo Statuto ed al Regolamento Generale d'Ateneo.



ALLEGATO A

Elezioni del Senato Accademico – mandato con conclusione al 30 settembre 2015

NUMEROSITA' DEL PERSONALE ALL' 11/06/2012

Ruolo	Tipologia	T_ Indet_	T_ Det_	Totale
Docenti	1 ^a Fascia	241		241
Docenti	2 ^a Fascia	254		254
Docenti	Ricercatori TD		2	2
Docenti	Ricercatori TI confermati	269		269
Docenti	Ricercatori TI non confermati	73		73
Assegnisti di Ricerca	Assegnisti di Ricerca con titolo di DR		300	300
Personale TA	Dirigenti di ruolo	2		2
Personale TA	Dirigenti a contratto		2	2
Personale TA	Esperti Ling.	6	1	7
Personale TA	Categoria EP	41		41
Personale TA	Categoria D	327	12	339
Personale TA	Categoria C	351	35	386
Personale TA	Categoria B	36	11	47
TOTALE		1.600	363	1.963

Sviluppo dei calcoli

Numerosità fascia	Rapporto Fascia/totale	Numero rappresentanti con decimali	Posizioni per quozienti interi	Posizioni su resti	Posizioni totali
241	0.315	2.839	2	1	3
254	0.332	2.992	2	1	3
269	0.352	3.169	3		3
764	1.000	9.000	7	2	9

POLITECNICO DI TORINO



Determinazione della numerosità degli elettorati passivi e del numero di preferenze esprimibili.
Con riferimento alle numerosità delle componenti rilevate alla data della indizione.

Categoria	Numero da eleggere	Numero preferenze esprimibili
Direttori di dipartimento	9	3
Professori di prima fascia	3	1
Professori di seconda fascia	3	1
Ricercatori a tempo indeterminato	3	1
Personale tecnico ed amministrativo	2	1
Ricercatori a tempo determinato	1	1
Titolari di assegno di ricerca con titolo di dottore di ricerca	1	1
Studenti	4+1(*)(**)	

(*) Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo. Art. 35 comma 1:

Le elezioni studentesche si svolgono, ai sensi dell'Art.36 dello Statuto, secondo modalità previste in apposito Regolamento elettorale deliberato dal Senato Accademico, sentiti i rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo del Politecnico. Qualora le elezioni studentesche non si possano svolgere nei tempi richiesti ad assicurare il rinnovo delle rappresentanze in concomitanza al rinnovo degli organi, sono prorogati i mandati dei rappresentanti degli studenti in carica.

(**) quattro studenti di L e LM e uno studente del dottorato di ricerca

POLITECNICO DI TORINO



ALLEGATO B

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DESUNTO DAL LIBRO VERBALI SENATO ACCADEMICO

6 GIUGNO 2012 – ORE 14.00

Mercoledì 6 giugno 2012, alle ore 14.00, nella Sala appositamente destinata, si è riunito il Senato Accademico del Politecnico di Torino.

ORDINE DEL GIORNO

...OMISSIS...

3. Regolamento per le elezioni del Senato Accademico e conseguenti deliberazioni

...OMISSIS...

COMPOSIZIONE		PARTECIPAZIONE			
		presente	assente giustificato	assente	Note
Rettore, Presidente	Prof. Marco GILLI	X			
Vice Rettore per la Didattica	Prof.ssa Anita TABACCO		X		
Vice Rettore per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico	Prof. Enrico MACII			X	
Preside I Fac. Architettura	Prof. Ferruccio ZORZI	X			
Preside II Fac. Architettura	Prof. Rocco CURTO	X			
Preside I Fac. Ingegneria	Prof. Donato FIRRAO		X		Partecipa il Prof. Roberto Napoli, Preside Vicario della I FI
Preside III Fac. Ingegneria	Prof. Paolo CAMURATI	X			
Preside IV Fac. Ingegneria	Prof. Sergio ROSSETTO	X			Esce alle ore 15.10
Prorettore - Direttore Scuola Dottorato ad interim	Prof.ssa Laura MONTANARO		X		
Rappresentanti dei Professori di Ruolo di Prima Fascia	Prof. Matteo SONZA REORDA	X			
	Prof. Paolo SPINELLI	X			
	Prof. Pierre Alain CROSET	X			Esce alle ore 15.50
Rappresentanti dei Professori di Ruolo di Seconda Fascia	Prof.ssa Michela MEO		X		
	Prof. Angelo TARTAGLIA	X			
	Prof. Paolo FINO		X		
Rappresentanti dei Ricercatori	Ing. Marco TORCHIANO		X		
	Dott. Danilo BAZZANELLA	X			
Rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo	Sig. Renzo CURTABBI		X		
	Sig. Nicola PISERCHIA	X			
Rappresentante degli studenti iscritti al dottorato					
Rappresentanti degli Studenti	Sig. Simone MICHELIS		X		
	Sig. Roberto Giorgio RIZZO	X			
Rappresentante della Provincia di Torino	Dott.ssa Ida VANA			X	
Rappresentante della Regione Piemonte	Dott. Claudio RUFFINI			X	

POLITECNICO DI TORINO



Vice Sindaco di Torino, rappresentante del Comune di Torino	Sig. Tommaso DEALESSANDRI		X		
Rappresentante CCIAA	Ing. Alessandro BARBERIS		X		
Rappresentante CNR	Dott. Secondo ROLFO		X		
Direttore Amministrativo – Segretario	Sig.ra Maria SCHIAVONE	X			

...OMISSIS...

3. REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL SENATO ACCADEMICO E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

- Udita la relazione;
- Acquisito il parere favorevole dei Direttori di Dipartimento in data 5 giugno 2012;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo approvato in via definitiva dal Senato Accademico nella seduta odierna, in particolare l'art. 3;
- Con voti palesi, unanimi, favorevoli

delibera

1. di approvare in via anticipatoria rispetto alla vigenza del Regolamento Generale di Ateneo i contenuti del Regolamento per le elezioni del senato accademico allegato al presente verbale sotto la lettera A;
2. di approvare l'assegnazione dei dipartimenti alle aree così come risulta dalla proposta allegata sotto la lettera A.

La delibera del presente punto viene letta ed approvata seduta stante.

...OMISSIS...

Ora di chiusura: 16.35

IL SEGRETARIO
(M. Schiavone)
f.to M. Schiavone

IL PRESIDENTE
(M. Gilli)
f.to M. Gilli

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DESUNTO DAL LIBRO VERBALI
SENATO ACCADEMICO DEL POLITECNICO DI TORINO

Si dichiara che le parti omesse non contrastano con il testo surriportato.

TORINO, 11.06.2012
Il Responsabile del Servizio
Supporti Istituzionali
(M. Impavido)
f.to M. Impavido

ASSOCIAZIONE
DEI DIPARTIMENTI ALLE AREE

Area Industriale		Area Civile e Architettura		Area dell'Informazione, gestionale, matematica	
Acronimo	Dipartimento	Acronimo	Dipartimento	Acronimo	Dipartimento
DISAT	Scienza Applicata e Tecnologia	DISEG	Strutturale, Edile e Geotecnica	DAUIN	Automatica e Informatica
DIMEAS	Meccanica e Aerospaziale	DIATI	Ambiente, Territorio e Infrastrutture	DET	Elettronica e Telecomunicazione
DENERG	Energia	DAD	Architettura e Design	DIGEP	Gestionale e della Produzione
		DIST	Interateneo Scienze Progetto e Politiche del Territorio	DISMA	Scienze Matematiche

Industriale

	PA	PO	RIC	Totale
DISAT	43	26	50	119
DIMEAS	29	28	34	91
DENERG	26	36	29	91
	98	90	113	301

civile e architettura

	PA	PO	RIC	Totale
DISEG	14	18	28	60
DIATI	25	10	28	63
DAD	19	22	50	91
DIST	17	17	22	56
	75	67	128	270

dell'informazione, gestionale, matematica

	PA	PO	RIC	Totale
DAUIN	22	20	25	67
DET	28	29	38	95
DIGEP	13	16	20	49
DISMA	18	19	18	55
	81	84	101	266

Ch